

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

Protocollo d'Intesa

TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) nella persona dell'Assessore Giuliana Manica, nata a Novara il 17-06-1954, domiciliata per l'incarico presso la sede dell'Assessorato al Turismo, sport, impianti di risalita, pari opportunità - Via Avogadro 30 - Torino;

E:


l'Unioncamere Piemonte (C.F. 80091380016) in nome e per conto delle Camere di commercio piemontesi, con sede in Torino, Via Cavour 17, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Renato Viale nato a Casale Monferrato (AL) il 18-05-1941 (di seguito: le Parti);

Considerato che:

- tra le iniziative suscettibili di essere avviate con tempestività dalla Regione Piemonte per il rilancio economico del proprio settore turistico, la sua valorizzazione e l'incremento dei relativi flussi occupazionali, riveste carattere prioritario la instaurazione di rapporti di cooperazione con altri soggetti pubblici, in grado

UNIONCAMERE PIEMONTE
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE
10121 TORINO - Via Cavour, 17

UNIONCAMERE
PIEMONTE
10121 TORINO



di assicurare, per esperienze e capacità, il più elevato contributo specialistico in materia di programmazione ed attuazione delle iniziative necessarie allo sviluppo del turismo ed in particolare dell'imprenditoria del settore;

- che in tale ambito si ritiene possa collocarsi la relazione con l'azione propulsiva ed attuativa del sistema delle Camere di Commercio Piemontesi nonché della articolazione camerale di livello nazionale;

- che il sistema camerale, tanto nella sua espressione regionale quanto nella espressione di rilievo nazionale, si trova infatti nella privilegiata condizione di garantire l'adeguato ed immediato apporto strutturale, professionale ed operativo necessario per lo svolgimento di un adeguato sviluppo, assistenza e valorizzazione del sistema imprenditoriale piemontese, idoneo a svolgere una importante azione attrattiva degli investimenti nel settore, da intraprendersi secondo gli indirizzi regionali e sulla base della più ampia e corretta concertazione con gli enti, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati interessati;

- che, avendo specifico riferimento alle

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA
E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE
10121 TORINO - Via Cavour, 17

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA AGRICOLTURA
E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE




politiche della Qualità, il sistema camerale italiano ha sviluppato attraverso la società controllata Isnart S.c.p.A. il progetto Marchio di Qualità Ospitalità Italiana volto a verificare il livello di qualità delle strutture turistiche del comparto ricettivo e del ristorativi ed a conferire alle strutture meritevoli la certificazione Ospitalità Italiana e che questo progetto risulta applicato in tutta Italia ad alberghi, ristoranti, agriturismo, camping, stabilimenti balneari, bed & breakfast, charter nautici, happy hours; inoltre nella Regione Piemonte esiste il marchio YES, applicato ai soli alberghi nella provincia di Torino ed il marchio Alessia, applicato alle strutture del ricettivo e della ristorazione nella provincia di Alessandria; quest'ultimo marchio d'area è sviluppato utilizzando integralmente il disciplinare Ospitalità Italiana.

- che il ricorso alla collaborazione delle Camere di Commercio, organismi di diritto pubblico si inquadra in quelle forme di cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici sottratte al regime generale e specificamente esclusi dalla applicazione della disciplina regolante la materia degli affidamenti di servizi a norma dell'art. 6

UNIONE DI CAMERIE DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA
 AGENZIA DELLA REGIONE PIEMONTE
 VIA TORINO - Via Cavour, 17

UNIONE CAMERE
 INDUSTRIA
 AGRICOLTURA
 11100 TORINO



della Direttiva 92/50 e del D.Lgs. 157/95 di recepimento;

- che il Sistema Camerale ha comunque altresì significato la possibilità di un proprio concorso economico alle iniziative identificate;

- che è intendimento delle Parti fissare il quadro regolamentare di riferimento della anzidetta essenziale collaborazione, rinviando ad appositi, successivi atti attuativi il perfezionamento negoziale degli specifici impegni prestazionali ed economici del rapporto.

convengono quanto segue:

Articolo 1

Ambito di operatività

Le Parti convengono sulla esigenza di una comune collaborazione ai fini del rilancio economico del settore turistico regionale, della sua valorizzazione e dell'incremento dei relativi flussi occupazionali, e si danno reciprocamente atto che, nel quadro di detta cooperazione, particolare rilievo è destinato ad essere assunto dalla programmazione e realizzazione di iniziative per attività, progetti e servizi, con specifico riferimento alla tematica della qualità dei servizi turistici, da attuarsi in rapporto di stretta

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE
10123 TORINO - Via Cavotti, 17

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE
10123 TORINO - Via Cavotti, 17



complementarietà con gli strumenti già operanti nel generale contesto del miglioramento della qualità dell'accoglienza turistica.

Articolo 2

Gruppo di lavoro paritetico e permanente

Per realizzare e monitorare al meglio questa collaborazione, viene istituito un apposito Gruppo di Lavoro paritetico e permanente. Il Gruppo di Lavoro si costituisce, per ciascuna delle parti, con la partecipazione per conto della Regione dell'Assessore competente o del Direttore e di due funzionari designati da quest'ultimo e per conto dell'Unioncamere Piemonte del Presidente o del Direttore e di due funzionari designati. Il Gruppo di Lavoro permanente sarà supportato da un rappresentante ISNART.

Articolo 3

Disciplinare "Ospitalità Italiana"

La Regione Piemonte riconosce il disciplinare nazionale "Ospitalità Italiana" sviluppato per la certificazione delle strutture turistiche e già implementato in tutte le province piemontesi dalle rispettive Camere di Commercio.

Tale disciplinare potrà essere integrato a livello regionale o provinciale aggiungendo specificità

UFFICIO DI COORDINAMENTO REGIONALE AGRICOLTURA
 AGRICOLTURA DEL PIEMONTE
 10123 TORINO - Via Cavallotti, 10

UNIONCAMERE
 REGIONALE
 AGRICOLTURA
 PIEMONTE

metodologiche locali purché non in contrasto con gli standard del disciplinare nazionale.

A partire dalla data del presente protocollo di intesa ed in forza del suddetto riconoscimento, da parte della Regione Piemonte, del disciplinare "Ospitalità Italiana", le Parti convengono che:

1. in ogni Commissione provinciale istituita da ciascuna Camera di commercio per l'esame delle candidature per l'ottenimento del certificato "Ospitalità Italiana", venga aggiunto un componente effettivo nominato dalla Regione Piemonte. Sarà cura della Regione Piemonte comunicare i nominativi a tutte le Camere di commercio della regione.
2. negli attestati da consegnarsi a tutte le aziende turistiche della Regione Piemonte che hanno ottenuto il riconoscimento, dovrà essere esplicitamente evidenziato il marchio della Regione Piemonte in aggiunta a quelli esistenti;


Articolo 4

Applicazioni del disciplinare

Il Gruppo di lavoro individua gli ambiti applicativi del disciplinare "Ospitalità Italiana" avendo riguardo alle risorse che la Regione Piemonte ed il sistema camerale piemontese potranno destinare alla diffusione del marchio presso gli

UNIONCAMERE PIEMONTE
 DIREZIONE REGIONALE
 VIA CANTONE, 17
 10121 TORINO

UNIONCAMERE
 REGIONALE
 PIEMONTE
 VIA CANTONE, 17
 10121 TORINO



operatori del settore, intendendo con diffusione l'allargamento della certificazione al maggior numero possibile di operatori e tipologie di imprese.

A tal fine la Regione Piemonte e le Camere di commercio piemontesi, per il tramite della loro Unione regionale, si impegnano a definire le risorse che si intende destinare alla finalità di cui al comma precedente.

Articolo 5

Sostegno al miglioramento professionale


Le Parti convengono che il sostegno al miglioramento delle competenze professionali costituisce elemento determinante per il miglioramento della qualità e si propongono, pertanto, di operare affinché lo stesso divenga parte integrante per la concessione del marchio di qualità.

Riconosciuto che il sistema camerale e la Regione Piemonte hanno, negli anni, investito ingenti risorse e sviluppato esperienze formative collegate alla qualità, entrambi gli enti si impegnano a definire le risorse che intendono rendere disponibili al fine di realizzare nuove iniziative concordate. Il Gruppo di Lavoro di cui all'art. 2

UNIONCAMERE PIEMONTE
 DIREZIONE REGIONALE
 AGRICOLTURA E PESCE
 10123 TORINO - Via Cavallotti, 17

UNIONCAMERE PIEMONTE
 DIREZIONE REGIONALE
 AGRICOLTURA E PESCE
 10123 TORINO - Via Cavallotti, 17

[Handwritten signature]



provvede a definire il piano di attività.

Articolo 6

Promozione

Le parti convengono che la certificazione Ospitalità Italiana debba essere opportunamente promossa al fine di incentivare le strutture a raggiungere gli standard minimi richiesti dal disciplinare. A tal fine il sistema camerale piemontese si impegna ad inserire il marchio "Ospitalità Italiana", ove possibile, nelle campagne di comunicazione già in atto ed in quelle di futura programmazione. Analogamente, la Regione Piemonte si impegna ad inserire il marchio "Ospitalità Italiana", ove opportuno, nelle campagne di comunicazione istituzionale già in atto ed in quelle di futura programmazione gestite dall'Assessorato al Turismo.

Articolo 7

Budget e disponibilità finanziarie

Le parti si danno atto che:
 - il sistema camerale fin dal 1999 ha investito ingenti risorse per diffondere il marchio "Ospitalità Italiana" e che attualmente finanzia l'applicazione del disciplinare ai settori ricettivo e ristorativo secondo un programma di

UNIONCAMERE PIEMONTE
 CAMERATO INDUSTRIALISTICO
 SPINACOLA CURA DEL TERRITORIO
 10123 TORINO - Via Cavallotti, 17

investimento già determinato;

- la Regione Piemonte è impegnata da anni nel miglioramento della qualità e dell'offerta turistica con lo sviluppo di progetti anche tesi alla diffusione del marchio di qualità.

Il Gruppo di Lavoro paritetico di cui all'art. 2 definirà di anno in anno le risorse da investire nell'attuazione del presente protocollo, anche attingendo ai fondi disponibili di origine regionale, nazionale o comunitaria.

Articolo 8

Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di anni 2 dalla sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato per uguale periodo in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata all'altra almeno 60 giorni prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Regione Piemonte

Unioncamere Piemonte

l'Assessore

Il Presidente

Giuliana Manica

Renato Viale

